

Con l'articolo 5 della legge n. 366 del 1973, concernente l'estensione ai calciatori e agli allenatori di calcio della previdenza gestita dall'E.N.P.A.L.S., è stato costituito un Comitato di vigilanza, di durata quadriennale, del quale fanno parte, oltre ai rappresentanti ministeriali, quelli delle società e degli sportivi interessati, con il compito di vigilare sulla regolare conduzione dell'apposito Fondo.

L'attuale Comitato di Vigilanza risulta costituito con decreto del 16 luglio 1997.

La stessa legge 366/73, all'art. 8, stabilisce che le funzioni di controllo del Fondo calciatori sono esercitate dal Collegio sindacale dell'E.N.P.A.L.S., integrato da un rappresentante delle società sportive e di ciascuna delle due categorie di giocatori e degli allenatori di calcio.

L'integrazione del Collegio è avvenuta con decreto del 24 luglio 1998, ossia in data diversa da quella di costituzione del Collegio sindacale.

Non sembra che tale procedura sia corretta, attesa la unicità dell'Organo di controllo interno che comporta l'emanazione di un unico provvedimento costitutivo, con conseguente coincidenza della durata quadriennale di tutti i componenti, e a tale proposito non si può che rinnovare il rilievo già formulato nella precedente relazione.

2.2 TRATTAMENTO ECONOMICO

Presidente = ai sensi del D.M. 4 agosto 1992 spetta un compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al vigente trattamento economico del Direttore generale maggiorato del 20%.

Commissario straordinario = ai sensi dei decreti di nomina spetta una indennità pari a quella del Presidente. Non spetta, invece, ai sensi del

D.P.R. 31 ottobre 1979, il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali.

Vice Commissario = ai sensi dei decreti di nomina, ai Vice Commissari è corrisposta una indennità pari al 40% di quella spettante al Commissario straordinario.

Collegio Sindacale = al Presidente del Collegio e ai sindaci, ai sensi del D.M. 8 luglio 1991 spetta, dal 1° gennaio 1991, un compenso fisso mensile lordo pari a £. 400.000 per il Presidente e a £. 300.000 per i sindaci, oltre ad un gettone di presenza di £. 70.000 per seduta.

Nello stesso decreto è prevista, inoltre, la corresponsione di un gettone di presenza anche per la partecipazione a ciascuna seduta degli organi collegiali previsti per legge, per statuto e regolamento.

Comitato di vigilanza = ai sensi della delibera commissariale n. 6327 del 24 luglio 1990, sulla quale il Ministero del Lavoro ha espresso parere favorevole, spetta un gettone di presenza pari a £. 70.000 per seduta.

Direttore Generale = il trattamento economico è fissato dal D.P.C.M. 12 giugno 1989, e corrisponde al trattamento economico del Dirigente Generale livello "C" del personale civile dello Stato.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Attualmente le strutture dell'E.NP.A.L.S. sono costituite da:

- Direzione Generale
- Unità organiche periferiche, denominate "Sedi Compartimentali" e "Sezioni distaccate"

La struttura centrale e quelle periferiche sono costituite da unità organiche alle quali è attribuito il compito di realizzare le attività operative dell'Ente.

La configurazione delle strutture organizzative dell'Ente è la seguente:

Direzione Generale, articolata in cinque servizi:

- Servizio Affari Generali e Personale;
- Servizio Assicurazioni per l'Invalidità, Vecchiaia e Superstiti;
- Servizio Contributi e Vigilanza;
- Servizio Ragioneria e Bilanci;
- Servizio Elaborazione Automatica Dati.

La Direzione Generale si avvale, altresì, di quattro Uffici professionali, il cui personale è inquadrato nei ruoli dell'Ente:

- Consulenza Attuariale;
- Consulenza Legale;
- Consulenza Sanitaria;
- Consulenza Tecnico - Edilizia.

Gli Uffici periferici hanno sede nelle seguenti città:

Bari – Bologna – Cagliari – Catania – Firenze – Genova – Milano – Napoli – Palermo –
Roma –Sanremo – Torino – Trieste e Venezia.

Per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati necessari all'espletamento della propria attività istituzionale l'Ente si avvale, dal 1° luglio 1997, delle prestazioni della Società "Informatica e Telecomunicazione" aggiudicataria della gara europea a licitazione privata per l'appalto dei servizi in materia di informatica, già affidati alla Società "Sistemi Informatici" con contratto scaduto il 30 giugno 1997.

Oggetto del contratto è la fornitura di servizi di assistenza specialistica per le attività di manutenzione del software applicativo e di assistenza per il software di base e di sistema.

Il contratto decorre dal 1° luglio 1997 con efficacia fino al 30 giugno 1999. L'importo del contratto ammonta a £. 1.455.000.000 + IVA per il primo anno di vigenza contrattuale e di £. 1.212.500.000 + IVA per il secondo.

A seguito delle esigenze scaturite dall'applicazione dei decreti di riforma, con delibera n. 315 del 30 novembre 1998, l'Ente ha autorizzato l'ampliamento del 20% del contratto.

Per il suddetto ampliamento l'Ente si è avvalso della facoltà, prevista dall'articolo 13 del contratto, di richiedere, previo parere dell'AIPA (Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione), la fornitura di ulteriori risorse alle medesime condizioni economiche fino alla concorrenza del 20% del valore contrattuale.

L'AIPA ha espresso in merito favorevole parere tecnico-economico in data 29 ottobre 1998.

Alla scadenza del 30 giugno 1999, l'Ente ha rinnovato il contratto a trattativa privata per un anno, con la condizione di poterlo risolvere anticipatamente oppure ridimensionarlo qualora dovessero intervenire innovazioni legislative sull'attività dell'Ente stesso.

4. IL PERSONALE

La consistenza organica della dirigenza ammonta a 16 unità.

La consistenza organica del personale non dirigenziale ammonta a n. 542 unità, con una distribuzione che privilegia le posizioni della VII e VI qualifica funzionale.

La dotazione organica di tutto il personale dell'Ente risulta dal seguente prospetto:

Qualifica Funzionale	N.° del posti
Dirigenti	16
X	14
IX	19
VIII	78
VII	138
VI	174
V	26
IV	64
III	29
Totale	558

A fronte di un organico complessivo di n. 558 unità, l'Ente ha potuto contare soltanto su 362 dipendenti in servizio nell'anno 1996, consistenza che è scesa a 349 unità nel 1997 e a 340 nel 1998. Il fenomeno, dovuto al blocco delle assunzioni, comporta, per l'Ente, l'impossibilità di fare affidamento, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla completezza dell'organico. Appare del tutto evidente come tale situazione sia di nocumento alla normale attività gestionale dell'Ente (nel 1998 il depauperamento organico ha raggiunto il 40% della dotazione complessiva) che inutilmente ha cercato di porvi rimedio adottando, nel gennaio 1997, una delibera commissariale per l'assunzione di 75 unità. Tale delibera fu adottata in considerazione che la legge Finanziaria per il 1997 aveva stabilito una deroga al blocco delle assunzioni a favore di altri Enti previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.P.D.A.P.,) per combattere

l'evasione contributiva, evasione cui lo stesso E.N.P.A.L.S. era interessato. La richiesta, inoltrata dal Ministero vigilante, non ebbe seguito per la mancata introduzione di una specifica norma.

Di conseguenza le spese per il personale in servizio sono diminuite dai 23.270 milioni di lire del 1996 a 21.364 milioni nel 1998, decremento che, per tanto, non può certamente ascriversi ad una economia di gestione.

Per contro, si è registrato un aumento degli oneri per il personale in quiescenza, che sono passati dai 3.509 milioni di lire nel 1996 a 4.689 milioni nel 1998, con un picco di 6.573 milioni nel 1997, dovuto al ripristino, a seguito di disposizioni ministeriali, della Indennità Integrativa Speciale, precedentemente sospesa.

I prospetti che seguono evidenziano, in modo immediato, quanto sopra cennato.

Anni	Personale in Organico	In servizio	Oneri	Costo medio capitaro *
1996	558	362	23.270,1	64,3
1997	558	349	22.614,7	64,8
1998	558	340	21.364,6	62,8

* Importi in milioni di Lire

SPESE PER IL PERSONALE

Importi in milioni di Lire

Voci di Bilancio	Anni		
	1996	1997	1998
Oneri personale in servizio (A)	23.270,1	22.614,7	21.364,6
Oneri personale in quiescenza (B)	3.509,7	6.573,2	4.689,6
Totale spese per il personale (C) = (A+B)	26.779,8	29.187,9	26.054,2
Totale spese correnti (D)	1.225.357,2	1.303.858,7	1.353.182,7
Totale spese complessive (E)	1.287.747,7	1.370.484,8	1.401.569,6

Valori percentuali

	1996	1997	1998
A / C	86,89	77,48	82,00
A / D	1,90	1,73	1,58
A / E	1,81	1,65	1,65
B / C	13,11	22,52	18,00
B / D	0,29	0,50	0,35
B / E	0,27	0,48	0,33
C / D	2,19	2,24	1,93
C / E	2,08	2,13	1,83

5. GESTIONE FINANZIARIA

5.1 ORDINAMENTO CONTABILE

Le scritture contabili ed i documenti di bilancio redatti dall'E.N.P.A.L.S. nel periodo cui si riferisce la presente relazione risultano, in linea di massima, conformi alle varie prescrizioni recate dal D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 (regolamento per la contabilità degli Enti pubblici) in tema di classificazione delle entrate e delle spese, di rendiconto finanziario, di conto economico e patrimoniale, nonché di situazione amministrativa e di residui.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 98 del 17 marzo 1994 è stato approvato il regolamento per la esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi. Sulla base di esso vengono definite le responsabilità dei dirigenti in materia di spesa e vengono dettate le norme procedurali da seguire in coerenza con le disposizioni del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.

Successivamente, con delibera commissariale n. 67 in data 8 novembre 1996 si è stabilito che “i budget di spesa di ciascun ufficio di livello dirigenziale sono correlati, fermo restando il limite degli stanziamenti di bilancio, ai procedimenti necessari a realizzare i piani generali e di settore approvati dall'organo competente” e sulla base di essa, con determinazione del Direttore Generale del 21 aprile 1977, n. 86, sono stati attribuiti i budget di spesa agli uffici di livello dirigenziale.

A seguito dell'intervento della legge 18 novembre 1998, n. 415, recante nuove disposizioni in materia di lavori pubblici, il regolamento interno del 1994 viene applicato limitatamente alla parte non modificata dalla innovazione normativa, in attesa delle preannunciate disposizioni regolamentari da parte del Ministero.

Il servizio di cassa nel periodo a riferimento è stato effettuato dalla Banca Nazionale del Lavoro in base a convenzione stipulata il 7 febbraio 1966 e prorogata fino al 31 dicembre 1997.

Alla scadenza della convenzione, in considerazione che l'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non consente il rinnovo tacito dei contratti di fornitura di beni e di servizi, l'Ente, con delibera n. 161 del 13 novembre 1997, ha indetto una gara a trattativa privata per la concessione del servizio di cassa autorizzando, nelle more dell'espletamento della gara, il rinnovo della convenzione con la B.N.L. per l'anno 1998.

Successivamente, con delibera n. 320 del 16 dicembre 1998, il Commissario straordinario - tenuto conto che il particolare momento della vita dell'Ente può configurare l'ipotesi (per ragioni di convenienza e di pubblica utilità) di esclusione dell'applicazione dell'art. 44 della legge 724/94 succitata - ha autorizzato la proroga della convenzione con la B.N.L. fino al 30 giugno 1999, con riserva di ulteriore proroga di sei mesi.

Il Ministero del lavoro, con nota del 25 settembre 1998, ha reso noto di poter condividere le considerazioni svolte dall'Ente in merito alla suddetta proroga.

Per quanto attiene alla normativa sulla tesoreria unica, poiché l'E.N.P.A.L.S. non risulta incluso in alcuna delle due categorie di Enti previste dal D.L. 24 marzo 1984, n. 37, ne deriva la sua esclusione dall'obbligo dell'osservanza della disciplina vigente in materia.

Sempre in materia contabile va rilevato, inoltre, che il decreto legislativo n. 279 del 1997 all'articolo 10 prescrive per tutte le pubbliche amministrazioni l'adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotte.

Poiché la norma appare disattesa, è necessario da parte dell'Ente l'adozione delle misure organizzative indispensabile per la rilevazione e per le analisi dei costi e dei risultati di gestione.

Relativamente alle procedure concernenti gli obblighi di natura contabile, l'Ente deve deliberare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre di ciascun anno e comunicarlo entro dieci giorni dalla delibera al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro (art. 30 della legge n. 70 del 1975).

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e inviato entro dieci giorni ai due Ministeri sopra nominati, unitamente alle relazioni amministrative e a quelle del Collegio dei revisori (art. 32 del D.P.R. 696/79).

Detti termini non risultano rispettati dall'Ente. Infatti i bilanci preventivi del 1997 e del 1998 sono stati deliberati, rispettivamente, il 25 novembre 1996 e il 19 dicembre 1997, mentre i bilanci consuntivi degli stessi anni sono stati deliberati il 14 luglio 1998 e il 14 luglio 1999.

La Corte richiama l'attenzione degli Organi responsabili dell'Ente e dell'Autorità vigilante sulla necessità di adottare adeguate misure per il puntuale rispetto dei termini legali, anche al fine di evitare l'eventuale ricorso all'esercizio provvisorio.

5.2 STRUTTURA E DINAMICA DEI BILANCI PREVISIONALI

Nelle previsioni rappresentate nei documenti di bilancio l'Ente si è riportato agli schemi e alle metodologie stabiliti nel regolamento di contabilità degli Enti pubblici (D.P.R. n. 696/79).

In particolare le poste di entrata e di spesa sono classificate secondo l'articolazione in titoli prevista nell'art. 4 del suddetto decreto e il documento è corredato con la tabella dimostrativa del risultato di esercizio (avanzo o disavanzo), nonché con il prescritto preventivo economico.

Dall'esame dell'unita tabella (tab.1), in cui per una migliore visione d'insieme – così come per tutte le altre – sono state incluse le risultanze dell'esercizio 1996 risulta che la misura delle grandezze finanziarie assunte a previsione delle entrate e delle spese del futuro esercizio sono notevolmente diverse rispetto alle entrate e alle spese effettive, come da consuntivo. Se nel bilancio di previsione dell'anno 1997 il divario è dovuto alla circostanza che al momento di stilare il documento non erano prevedibili gli effetti positivi dei decreti legislativi 166 e 182 del 1997 (armonizzazione dei regimi speciali), emanati nel mese di aprile di quell'anno, lo stesso non può dirsi per il bilancio di previsione 1998, anno in cui la riforma è entrata completamente a regime. Il fenomeno è ancor più rimarchevole ove si consideri che il divario tra previsione e consuntivo è sempre notevole anche in presenza dei correttivi apportati dagli assestamenti di bilancio in corso di esercizio, per cui la Corte raccomanda l'adozione di più raffinate metodologie di stima.

Resta sempre, comunque, censurabile il ritardo con cui si è provveduto alla formulazione del documento previsionale, come nel caso del bilancio di previsione 1998 approvato con delibera commissariale n. 171 del 19 dicembre 1997, ben oltre il limite temporale del 31 ottobre, previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 696/79.

Tale ritardo comporta la tardiva pronuncia sul preventivo da parte del Ministero vigilante, con l'eventuale necessità del ricorso alla gestione provvisoria del bilancio ai sensi dell'art. 12 del più volte citato regolamento approvato con il D.P.R. n. 696.

TAB.1 STRUTTURA DEI BILANCI PREVISIONALI
(Importi in milioni di lire)

	Anni		
	1996	1997	1998
ENTRATE			
Entrate	1.386,3	1.397,8	1.592,6
Variazioni alle entrate	13,6	156,3	47,6
<i>Entrate assestate</i>	<i>1.399,9</i>	<i>1.554,1</i>	<i>1.640,2</i>
Entrate definitive come da consuntivo	1.403,1	1.577,3	1.703,5
USCITE			
Spese	1.391,5	1.550,3	1.646,4
Variazioni alle spese	58,2	20,2	0,1
<i>Spese assestate</i>	<i>1.449,7</i>	<i>1.570,5</i>	<i>1.646,5</i>
Spese effettive come da consuntivo	1.422,4	1.537,0	1.604,4
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Avanzo o disavanzo	-5,2	-152,5	-53,8
<i>Avanzo o disavanzo assestato</i>	<i>-49,8</i>	<i>-16,4</i>	<i>-6,3</i>
Avanzo o disavanzo effettivo come da consuntivo	-19,3	40,3	99,1

5.3 RENDICONTI FINANZIARI CONSOLIDATI

Il periodo esaminato ha risentito fortemente delle innovazioni dettate dalle norme di riforma (decreti legislativi del 30 aprile 1997, n. 166 per gli sportivi professionisti e n. 182 per i lavoratori dello spettacolo, entrati in vigore il 3 e l'11 luglio 1997, emessi in attuazione della delega conferita dalla legge n. 335/95) che hanno comportato una netta variazione di tendenza nelle gestioni amministrate dall'E.N.P.A.L.S..

Infatti, la situazione finanziaria, che ha presentato sempre un saldo negativo dal lontano 1990, ha registrato, per la prima volta, un saldo positivo nel 1997 (+ 40,3 miliardi) con un ulteriore miglioramento nel 1998 (+ 99,1 miliardi).

Come si evince dalla tabella 2, determinante ai fini del raggiungimento di tale risultato, è stato l'aumento del gettito contributivo (da 849 miliardi nel 1996 a 1.129,2 miliardi nel 1998, con un incremento del 17,7% nel 1997 e del 13% nel 1998), conseguente all'allineamento delle aliquote contributive dei lavoratori dello spettacolo a quelle dell'INPS e, per quanto riguarda gli sportivi professionisti, al raddoppio dell'aliquota contributiva.

Sul versante della spesa si assiste, nel biennio considerato, ad un contemporaneo aumento della spesa per prestazioni istituzionali, dovuto essenzialmente all'incremento del numero di pensionati, all'incidenza della perequazione automatica delle pensioni introdotta dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché all'aumento dell'indice di vita media della popolazione pensionata. Le modificazioni introdotte dai provvedimenti di riforma, come il graduale innalzamento dell'età pensionabile per beneficiare della pensione di vecchiaia e la rivisitazione dei requisiti minimi contributivi per accedere alle prestazioni, hanno comportato, peraltro, un raffreddamento della spesa per prestazioni istituzionali, il cui tasso d'incremento è diminuito, passando dal 12.67% nel 1996 al 5.11% nel 1997 per attestarsi al 4.89% nel 1998.

La riduzione tendenziale del tasso di incremento delle prestazioni ha fatto sì che il coefficiente di copertura assicurato dalle contribuzioni sia passato dal 75.45% del 1996 all'84.24% nel 1997 e infine al 91% nel 1998.

La perdurante insufficienza del gettito contributivo per la integrale copertura delle prestazioni istituzionali ha comportato la necessità del ricorso al continuo intervento finanziario dello Stato, che ha contribuito con le rimesse risultanti dal seguente prospetto (valori espressi in miliardi di lire), oltre la metà delle quali sono comunque da ascrivere ad oneri strutturalmente a carico della finanza pubblica quali quelli derivanti dalla separazione tra previdenza ed assistenza e dalle pensioni d'annata.:

Anno	Saldo finanziario	Rimesse dello Stato	Risultanza finale
1996	-19,3	-315,6	-334,9
1997	40,3	-294,7	-254,4
1998	99,1	-281,7	-182,6

Come si evince dal prospetto, nell'arco di un triennio il disavanzo effettivo dell'Ente si è quasi dimezzato; ora, tenendo conto che i provvedimenti introdotti dalla riforma del 1997 sono destinati ad incidere significativamente a medio e, soprattutto, a lungo termine, appare del tutto ragionevole che l'Ente possa, in tempi brevi, raggiungere il riequilibrio finanziario necessario per eliminare il surriferito sostegno finanziario statale. Riequilibrio che non appare più tanto utopistico, ove si consideri che, in questi ultimi tempi, nonostante il rallentamento dell'economia con conseguente rallentamento dei consumi delle famiglie, assistiamo - in controtendenza - ad un crescente interesse ai consumi culturali (spettacoli cinematografici, manifestazioni sportive, ecc.).

Ne consegue che – quale che sia la soluzione finale che il legislatore intenderà adottare per il futuro dell'Ente – il settore dello sport e dello spettacolo merita ogni attenta riflessione in sede di riformulazione degli assetti pensionistici.

TAB.2 RENDICONTI FINANZIARI CONSOLIDATI
(Cifre espresse in miliardi di lire)

	Anni		
	1996	1997	1998
ENTRATE			
Contributi	849,0	999,1	1.129,2
Rimesse dello Stato	315,6	294,7	281,7
Fitti	10,7	9,3	11,0
Altre entrate	29,9	40,5	25,9
Riscossione di crediti e accensione di debiti	11,5	16,6	15,6
Partite di giro	186,4	217,1	240,1
TOTALE ENTRATE	1.403,1	1.577,3	1.703,5
USCITE			
Spese per gli organi collegiali	0,2	0,1	0,3
Spese per il personale	23,3	22,6	21,4
Prestazioni	1.125,3	1.186,0	1.247,0
Oneri finanziari	23,9	21,1	13,9
Altre uscite	52,7	75,0	70,6
In conto capitale	10,6	15,1	11,1
Partite di giro	186,4	217,1	240,1
TOTALE USCITE	1.422,4	1.537,0	1.604,4
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA	-19,3	40,3	99,1

5.4 CONTI PATRIMONIALI CONSOLIDATI

Dopo una lunga serie di risultati negativi, il conto patrimoniale consolidato presenta, per la prima volta, nel 1998, un risultato positivo. Ciò è dovuto principalmente al forte aumento dei residui attivi a seguito della ricognizione delle partite creditorie nei confronti delle imprese operanti nel campo dello spettacolo e alle contemporanee riduzioni delle passività per effetto soprattutto della minore esposizione verso la Banca Nazionale del Lavoro conseguente al miglioramento della gestione di cassa.

L'analisi del conto patrimoniale consolidato (tab. 3) consente la individuazione della incidenza delle tre gestioni (fondo lavoratori dello spettacolo, fondo calciatori e fondo previdenza impiegati) quale risulta dai singoli conti patrimoniali.

Ma a tale proposito va precisato che il totale delle attività e passività del conto patrimoniale consolidato non coincide con la sommatoria delle attività e delle passività del conto patrimoniale delle tre gestioni. La ragione di tale discrepanza va cercata nel fatto che l'E.N.P.A.L.S., per riequilibrare i conti delle tre gestioni ha instaurato rapporti reciproci tra i vari conti utilizzando le disponibilità del Fondo calciatori (sempre in attivo) a favore, principalmente, della gestione lavoratori dello spettacolo, e, in minore misura, della gestione previdenziale integrativa del personale dell'Ente.

Ciò ha comportato, ovviamente, la necessità d'allocare nelle passività del conto patrimoniale delle gestioni deficitarie gli importi provenienti dal conto della gestione calciatori (e precisamente nella voce "debiti finanziari") e, per converso, di allocare nelle attività di quest'ultima gestione, nella voce "crediti finanziari" le corrispondenti somme. Peraltro, in sede di conto patrimoniale consolidato sono stati omessi, nell'attivo e nel passivo, gli importi relativi a dette movimentazioni interne, fermo restando il risultato finale della gestione patrimoniale nel complesso.

Sulla ammissibilità di tale procedura sotto il profilo giuridico la Corte ha già avuto modo di esprimersi avendo riguardo che nel D.P.R. n. 696/79 (art. 37) è previsto l'obbligo di un conto patrimoniale "consolidato", per cui vanno considerati soltanto i crediti e i debiti che l'Ente ha verso l'esterno.

Per quanto concerne le altre poste del conto patrimoniale, si osserva che tra le attività figurano gli immobili di proprietà, ammontanti a 276,5 miliardi, valutati in base ai criteri di valutazione automatica previsti dal T.U. sulla imposta di registro; le immobilizzazioni tecniche, riguardanti impianti, attrezzature e macchinari, mobili,